

2.7.3 Prestazioni in relazione alla tecnologia blockchain e di registro distribuito

2.7.3.1 Principio

Le **blockchain** (letteralmente: catene di blocchi) sono registri o banche dati digitali, immutabili e continuamente espandibili, costituiti da blocchi di transazioni digitali collegati tra loro, che sono finalizzati alla gestione di qualsiasi tipo di transazioni e dati. La blockchain è archiviata in modo decentralizzato per il tramite di una rete, ovvero è gestita come registro distribuito (***distributed ledger***). La rete di una blockchain si compone di diversi **nodi di rete** (*node*), che servono da punti di connessione per la trasmissione dei dati. L'espressione nodi di rete designa dei sistemi informatici collegati a una blockchain mediante software. Tutti i nodi di rete interessati memorizzano una copia della blockchain o parti di essa. In linea di principio i nodi di rete servono per ricevere e inviare i dati delle transazioni e per validarli attraverso una procedura di consenso (☞ [cifra 2.7.3.5](#)).

La tecnologia blockchain si basa su un sistema di crittografia asimmetrica, in cui per ogni utente si utilizza una chiave pubblica e una chiave privata (***public*** e ***private key***). Per gestire questa coppia di chiavi pubblica e privata si usano i **wallet** (portafogli), che possono essere installati su media diversi (ad es. online, desktop, smartphone, cartaceo o hardware; ☞ [cifra 2.7.3.2](#)). La **chiave pubblica** permette ad ogni utente di cifrare dati per il titolare della chiave privata, di verificare le firme digitali di quest'ultimo o di autenticarlo. La **chiave privata** permette al suo titolare di decifrare i dati cifrati con la chiave pubblica, di generare firme digitali o di autenticarsi.

Sulla blockchain le **nuove transazioni** vengono raccolte in blocchi di transazioni, verificate dai nodi di rete e aggiunte alla blockchain esistente. La blockchain aggiornata viene poi archiviata su tutti i nodi di rete. Per salvare le cosiddette transazioni *peer-to-peer* sulla blockchain o per creare e validare nuovi blocchi, si utilizzano i criptocoin/criptotoken.

I **criptocoin/criptotoken** sono unità di valore generate su una blockchain in modo decentralizzato, all'interno di una rete di computer, attraverso una procedura matematica predefinita. Essi possono essere dotati delle più svariate funzioni. In linea di massima si distinguono le seguenti tre tipologie principali di criptocoin/criptotoken.

- **Coin/token di pagamento** (*payment coin/token*)

I criptocoin/criptotoken che sono concepiti come meri coin/token di pagamento sono impiegati esclusivamente come mezzo di pagamento per acquistare forniture e/o prestazioni di servizi da uno o più fornitori. I coin/token di pagamento non danno quindi alcun diritto ad acquistare prestazioni determinate o determinabili, ma costituiscono unicamente il mezzo di pagamento convenuto.

- **Token di utilizzo** (*utility coin/token*)

Quando i criptocoin/criptotoken danno diritto ad acquistare prestazioni determinate o determinabili e/o conferiscono un diritto di accesso a una piattaforma, un'applicazione o simile (licenza o diritto analogo), si parla di coin/token di utilizzo.

- **Coin/token di investimento** (*asset [backed] coin/token*)

Quando i criptocoin/criptotoken danno ad esempio diritto a partecipare al reddito, al fatturato, all'utile, a una determinata quota del reddito o del fatturato, a diritti derivati o simili, si parla di coin/token di investimento. Questi sono sempre basati su un rapporto giuridico di natura contrattuale e quindi non danno origine a un rapporto di partecipazione ai sensi del diritto societario né danno diritto al rimborso dell'importo versato inizialmente.

Come combinazione di prestazioni ([art. 19 cpv. 2 LIVA](#) e [cifra 4.2.1](#)) sono possibili anche **forme miste** delle tipologie di criptocoin/criptotoken menzionate in precedenza (criptocoin/criptotoken ibridi).

- *Coin/token di investimento con funzione supplementare di utilizzo*

Per questa forma mista, si deve supporre che la funzione di investimento sia predominante in termini di valore, per cui dal punto di vista del diritto dell'IVA un criptocoin/criptotoken di questo tipo deve essere trattato come coin/token di investimento secondo la prestazione preponderante.

- *Coin/token di investimento o di utilizzo con funzione supplementare di pagamento*

Una combinazione di più prestazioni indipendenti le une dalle altre può essere considerata una combinazione di prestazioni ai sensi dell'[articolo 19 capoverso 2 LIVA](#). La possibilità di impiegare come mezzo di pagamento un coin/token di utilizzo o di investimento non costituisce però dal punto di vista del diritto dell'IVA una combinazione di più prestazioni. I criptocoin/criptotoken di questo tipo devono quindi essere considerati coin/token di utilizzo o di investimento.



Sebbene nell'ambito dell'IVA si utilizzi la terminologia della FINMA, sono possibili divergenze sulla qualificazione dei criptocoin/criptotoken dal punto di vista del diritto dell'IVA. Un'eventuale qualificazione effettuata dalla FINMA non è vincolante ai fini dell'IVA.

L'espressione "**contratti intelligenti**" (*smart contract*) designa degli accordi basati su software, che permettono di definire diverse condizioni contrattuali e di verificare in automatico l'avverarsi di tali condizioni nonché di auto-eseguire azioni concordate al verificarsi di un dato evento (*trigger event*). Se sono soddisfatte le condizioni generali previste dal Codice delle obbligazioni, anche i contratti intelligenti possono essere considerati contratti aventi valore giuridico. In caso contrario, servono soltanto ad eseguire in automatico i contratti.



Di regola si deve supporre che le prestazioni di servizi eseguite sulla blockchain mediante un contratto intelligente siano prestazioni di servizi in materia d'informatica. Ulteriori informazioni su queste prestazioni figurano nell'[info IVA concernente il settore "Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica"](#).



Bisogna tenere presente che un'impresa con sede all'estero che sul territorio svizzero effettua prestazioni di servizi in materia d'informatica per destinatari non contribuenti è assoggettata all'imposta se realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'[articolo 21 capoverso 2 LIVA \(art. 10 cpv. 2 lett. a e b n. 2 LIVA\)](#).

2.7.3.2 Emissione di criptocoin/criptotoken nell'ambito di una Initial Coin Offering (offerta di moneta iniziale)

Nel caso di una Initial Coin Offering (ICO; chiamata anche *Token Generating Event* [TGE] o *Initial Token Offering* [ITO], di seguito ICO per tutte le espressioni citate) un'impresa si procura risorse finanziarie (in moneta legale o criptocoin/criptotoken) per un determinato progetto imprenditoriale. Gli investitori ricevono in cambio criptocoin/criptotoken che sono ad esempio generati e memorizzati in modo decentralizzato su una nuova blockchain appositamente sviluppata oppure, tramite un programma informatico che si auto-esegue (contratto intelligente), su una blockchain esistente. Le modalità concrete di strutturazione di una ICO e i criptocoin/criptotoken creati in tale contesto si distinguono sul piano tecnico, funzionale e giuridico. La valutazione dal punto di vista del diritto dell'IVA di una ICO e dell'utilizzo dei relativi criptocoin/criptotoken dipende quindi dalla funzione dei criptocoin/criptotoken emessi. Le conseguenze fiscali devono essere verificate caso per caso (ad es. sulla base della pertinente documentazione come le condizioni contrattuali e di utilizzo, il *white paper* [libro bianco] e simili).



Il conferimento di risorse finanziarie nell'ambito di una ICO costituisce, a seguito degli obblighi contrattuali dell'impresa, una controprestazione per una prestazione eseguita ([art. 18 cpv. 1 LIVA](#) in combinato disposto con l'[art. 3 lett. f LIVA](#)), purché i criptocoin/criptotoken in questione non siano criptocoin/criptotoken di pagamento.

- L'emissione di **coin/token di pagamento** in cambio di una controprestazione costituisce uno scambio di mezzi di pagamento non rilevante dal punto di vista del diritto dell'IVA.

Esempio

Un'impresa commerciale sviluppa una piattaforma per il commercio elettronico basata sulla blockchain, su cui intende offrire merci e prestazioni di servizi. La piattaforma sarà a disposizione anche di fornitori o prestatori di servizi terzi per la vendita delle loro merci e prestazioni di servizi. Nell'ambito di una ICO l'impresa commerciale vende criptotoken, che potranno essere utilizzati esclusivamente per acquistare merci e prestazioni di servizi sulla piattaforma. L'emissione di criptotoken in cambio di una controprestazione in occasione di una ICO non costituisce una prestazione dal punto di vista del diritto dell'IVA.

- L'emissione di **coin/token di investimento** in cambio di una controprestazione è esclusa dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#). Le relative entrate realizzate dall'impresa non costituiscono una non controprestazione ([art. 18 cpv. 2 LIVA](#)).

Esempio

Per sviluppare ulteriormente la propria banca dati, un'impresa farmaceutica cerca investitori. In cambio della loro controprestazione questi ricevono dei criptocoin, che danno diritto a una quota dell'EBIT (utile ante imposte e interessi) dell'impresa farmaceutica. La partecipazione all'EBIT è illimitata nel tempo e non prevede il rimborso della controprestazione pagata inizialmente dall'investitore. La raccolta di fondi in cambio dell'emissione di criptocoin è esclusa dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#).

- L'emissione di **coin/token di utilizzo** in cambio di una controprestazione costituisce una prestazione di servizi o una fornitura ed è imponibile se non è applicabile l'esclusione dall'imposta secondo l'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#).

Esempio

Una start up intende creare, mediante la tecnologia blockchain, un archivio dati decentralizzato. Agli utenti dovrà essere consentita l'archiviazione strutturata e immutabile dei propri dati. Per utilizzare l'archivio dati decentralizzato, sarà necessario disporre di un criptocoin, che verrà emesso in occasione di una ICO in cambio di una controprestazione. Il criptocoin rappresenta una determinata capacità di upload e di download e influisce quindi sulla velocità di memorizzazione dei dati. Durante il trasferimento dei dati esso non viene ceduto né utilizzato. La capacità di memoria effettivamente utilizzata deve essere pagata tramite una controprestazione separata. Le entrate provenienti dalla ICO costituiscono la controprestazione per l'aumento dell'efficienza durante la trasmissione dei dati e sono imponibili in applicazione dell'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) se l'acquirente del coin ha sede o il proprio domicilio sul territorio svizzero.

I pagamenti anticipati effettuati per prestazioni future determinate o perlomeno determinabili al momento della ICO e le prestazioni senza emissione di fattura devono essere imponibili al momento dell'incasso della controprestazione ([art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA](#)).

Se con tutte le risorse finanziarie raccolte l'impresa si impegna ad esempio soltanto a sviluppare una piattaforma o un software, si deve supporre che si tratti di una prestazione imponibile nell'ambito di un rapporto retto dalle norme sul mandato. La prestazione consiste nell'attivarsi dell'impresa; il luogo della prestazione è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#). La possibilità contemplata dall'impresa in occasione della raccolta di fondi di attribuire successivamente criptocoin/criptotoken è irrilevante.



Per comprovare il luogo della prestazione, il contribuente può ad esempio ricorrere all'identificazione nell'ambito di un processo di riconoscimento, chiamato *know your customer*, o, in caso di prestazioni di servizi in materia d'informatica, può fornire le informazioni atte a produrre la prova del luogo della prestazione ([☞ info IVA concernente il settore "Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica"](#)).



Nel caso dell'emissione di criptocoin/criptotoken a persone strettamente vincolate ([art. 3 lett. h LIVA](#)), si considera controprestazione il valore che è stato o che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti ([art. 24 cpv. 2 LIVA](#);  [info IVA "Base di calcolo e aliquote d'imposta"](#)). Nel caso dell'emissione di criptocoin/criptotoken al personale, si devono osservare le disposizioni di cui all'[articolo 47 OIVA](#) ( [info IVA "Base di calcolo e aliquote d'imposta"](#)).

2.7.3.3 Impiego di criptocoin/criptotoken

- L'impiego di **coin/token di pagamento** per l'acquisto di una prestazione è equiparato all'impiego di mezzi legali di pagamento. La cessione di un coin/token di pagamento come controprestazione per una prestazione non costituisce una prestazione supplementare, ragion per cui non si deve supporre che si tratti di una permuta o di un atto analogo alla permuta ([art. 24 cpv. 3 LIVA](#)).
- Per impiego di un **coin/token di investimento** si intendono i pagamenti effettuati a favore del possessore del coin/token nell'ambito di un credito ai sensi del diritto delle obbligazioni nei confronti dell'emittente; per l'emittente/il debitore tali pagamenti vanno contabilizzati come costi.
- L'impiego di un **coin/token di utilizzo** è imponibile al momento dell'esecuzione della prestazione (adempimento in natura) se la prestazione non è esclusa dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) e non è stata già imposta al momento dell'emissione (ad es. a seguito di un pagamento anticipato).

2.7.3.4 Trasferimento, negoziazione e conservazione di criptocoin/criptotoken

a. Trasferimento di criptocoin/criptotoken come controprestazione per prestazioni eseguite

Per il trasferimento di criptocoin/criptotoken in cambio di una controprestazione o di altri criptocoin/criptotoken, occorre basarsi sulla funzione dei criptocoin/criptotoken (☞ [cifra 2.7.3.1](#)).

Soltanto la cessione di **coin/token di pagamento** per la prestazione eseguita costituisce una controprestazione (e non una prestazione supplementare).

Se invece le prestazioni sono remunerate con **coin/token di utilizzo o di investimento**, in linea di principio si ha una permuta, nell'ambito della quale la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione eseguita in cambio ([art. 24 cpv. 3 LIVA](#)). Entrambe le prestazioni devono essere valutate, dal punto di vista del diritto dell'IVA, in funzione della loro tipologia.

☞ Ulteriori informazioni sulle conseguenze, dal punto di vista del diritto dell'IVA, dell'impiego di criptocoin/criptotoken e dell'adempimento in natura delle prestazioni cui danno diritto i criptocoin/criptotoken figurano alla [cifra 2.7.3.3](#).

☞ Ulteriori informazioni sul calcolo della controprestazione sono reperibili nell'[info IVA "Base di calcolo e aliquote d'imposta"](#).

b. Negoziazione di criptocoin/criptotoken, compresa la loro mediazione

L'acquisto e la vendita di **coin/token di pagamento** sono – analogamente alla negoziazione di divise – esclusi dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera d LIVA](#) ( [info IVA concernente il settore "Finanza"](#)).

La negoziazione di criptocoin/criptotoken di investimento o di utilizzo costituisce una prestazione effettuata in nome proprio, che dal punto di vista del diritto dell'IVA deve essere trattata come prestazione indipendente, in funzione della tipologia della prestazione cui danno diritto i criptocoin/criptotoken.

L'acquisto e la vendita di **coin/token di investimento** sono, secondo le norme applicabili alle cartevalori, i diritti-valori e i derivati, esclusi dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#) ( [info IVA concernente il settore "Finanza"](#)).

L'acquisto e la vendita di **coin/token di utilizzo** costituiscono prestazioni imponibili se il luogo della prestazione cui danno diritto i criptocoin/criptotoken è considerato sito in territorio svizzero e l'esclusione dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) non è applicabile.

La **gestione di una piattaforma di negoziazione** e il reciproco trasferimento ad essa connesso dei criptocoin/criptotoken negoziati costituiscono – a secondo della funzione dei criptocoin/criptotoken oggetto della mediazione – una prestazione imponibile o esclusa dall'imposta.

 Per l'attribuzione delle prestazioni ([art. 20 LIVA](#)) si rinvia alla [cifra 5](#). Se si tratta di prestazioni di mediazione nel settore finanziario, ci si fonda sull'operazione di base oggetto della mediazione, che va attribuita all'ambito imponibile o a quello escluso dall'imposta ( [info IVA concernente il settore "Finanza"](#)).

 Ulteriori informazioni sul calcolo della controprestazione sono reperibili nell'[info IVA "Base di calcolo e aliquote d'imposta"](#).



La mera **messa a disposizione di uno spazio tecnico di mercato** senza partecipazione al trasferimento di criptocoin/criptotoken e ai flussi di pagamento non instaura un rapporto retto dalle norme sul mandato tra il gestore della piattaforma di negoziazione e il cliente. Pertanto, tra le parti non sussiste un mandato finalizzato all'accettazione e alla trasmissione oppure all'acquisto o all'alienazione di criptocoin/criptotoken. Un'eventuale tassa per l'utilizzo della piattaforma o di connessione oppure altre tasse simili sono imponibili all'aliquota normale; il luogo della prestazione di servizi è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

c. Conservazione

I criptocoin/criptotoken sono memorizzati e conservati tramite i *wallet* ([cifra 2.7.3.1](#)). La conservazione di criptocoin/criptotoken da parte di un terzo su un supporto (ad es. disco rigido) o programma di memorizzazione (ad es. software del wallet) nonché la conservazione di chiavi private costituiscono una prestazione di servizi imponibile. Il luogo della prestazione di servizi è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

Se in cambio di una controprestazione un fornitore di wallet conserva criptocoin/criptotoken di pagamento che non sono considerati valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della legge sulle banche (LBCR), la prestazione è esclusa dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera c LIVA](#) ([info IVA concernente il settore "Finanza"](#)).

2.7.3.5 Validare e verificare le transazioni nella blockchain

Per poter essere eseguite, le transazioni sulla blockchain devono essere validate e verificate dai nodi di rete (*node*) della rispettiva rete di blockchain attraverso un meccanismo di raggiungimento del consenso predefinito. Ogni blockchain ha un proprio meccanismo che garantisce il consenso di tutti gli utenti sui loro dati. Il **proof of work (mining)** e il **proof of stake (staking)** sono due meccanismi molto diffusi, tuttavia si applicano anche altri metodi o combinazioni di metodi. I meccanismi di raggiungimento del consenso servono a validare una transazione.

La remunerazione per tali attività di verifica e validazione eseguite tramite software consiste di regola in un cosiddetto **block reward** (nuove unità generate del rispettivo criptocoin/criptotoken) e/o in una **tassa di transazione**.

Se l'attività di verifica o di validazione è remunerata esclusivamente tramite nuovi criptocoin/criptotoken generati in automatico dalla rete (**block reward**), manca la controparte che impiega un valore patrimoniale per ottenere in cambio una controprestazione. In tali circostanze, la validazione di transazioni non rappresenta un rapporto di prestazione, ragion per cui il *block reward* non si considera una controprestazione ([art. 18 cpv. 2 LIVA](#)). La validazione o la verifica remunerata soltanto con un *block reward* è un'attività non orientata al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e quindi non è considerata un'attività imprenditoriale. Informazioni sulla deduzione dell'imposta precedente per l'**ambito non imprenditoriale** figurano nell'[info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente"](#).

Se invece la validazione di un blocco è remunerata con una **tassa di transazione**, pagata dal soggetto o dai soggetti mandanti di una determinata transazione che inviano dati nella rete al soggetto che effettua la validazione, tra chi invia e chi convalida sussiste in linea di principio un rapporto di prestazione imponibile. La validazione di una transazione per un destinatario della prestazione che si trova sul territorio svizzero è imponibile all'aliquota normale in quanto prestazione di servizi in materia d'informatica ([art. 18 cpv. 1 LIVA](#) in combinato disposto con l'[art. 8 cpv. 1 LIVA](#)). Nell'eventualità che per la prestazione di validazione venga non solo pagata la tassa di transazione, ma anche generato un *block reward*, non vi sarebbero ripercussioni sulla deduzione dell'imposta precedente ([art. 33 cpv. 1 LIVA](#)).

Il **mining pool** è un gruppo che riunisce singoli minatori (*miner*), i quali incaricano il pool di gestire l'estrazione di dati. Il minatore mette a disposizione del mining pool la sua risorsa computazionale, per la quale riceve una remunerazione (sotto forma di unità di determinati criptocoin/criptotoken generate attraverso il pool). Il mining pool gestisce il rispettivo software ed esegue regolarmente altre prestazioni di assistenza. Tra il singolo minatore e il mining pool vi sono prestazioni fiscalmente rilevanti, il cui luogo è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

Lo **staking pool** è un gruppo di cui possono far parte i titolari di criptocoin/criptotoken gestiti con il meccanismo dello staking tramite la cessione del proprio stake, per la quale di regola vengono remunerati con una quota della tassa di transazione incassata con lo staking. Lo staking pool gestisce il rispettivo software. Tra il singolo utente e lo staking pool vi sono prestazioni fiscalmente rilevanti, il cui luogo è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

La **gestione dei nodi** (ad es. i nodi master) su incarico di un terzo (ad es. il cloud mining) costituisce in linea di principio una prestazione di servizi fiscalmente rilevante, il cui luogo è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

1.1.4 Controprestazione in criptocoin/criptotoken

Il conteggio dell'IVA con l'AFC va fatto in **valuta svizzera**. Al momento dell'incasso della controprestazione o della fatturazione ([art. 40 LIVA](#)), il fornitore o prestatore di servizi deve convertire in una valuta legale (svizzera o estera), applicando il corso del giorno, la controprestazione per le prestazioni eseguite a una determinata data in cambio di una controprestazione in criptocoin/criptotoken (☞ [info IVA "Oggetto dell'imposta"](#)). Nella fattura devono figurare in una **valuta legale** la **controprestazione** per le prestazioni indicate separatamente e l'**ammontare dell'imposta sul valore aggiunto** ripartito per le aliquote fiscali. L'indicazione della controprestazione di singole prestazioni fatta soltanto in criptocoin/criptotoken non costituisce una fatturazione separata dal punto di vista della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. La conversione può essere effettuata mediante un portale appropriato; la fonte di conversione va sempre mantenuta. L'AFC pubblica i corsi del giorno di determinati criptocoin/criptotoken (☞ [listini dei corsi dell'AFC](#)). La documentazione relativa alla conversione deve potere essere esaminata facilmente e immediatamente in ogni momento.



Questa procedura è applicabile anche alla dichiarazione di prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto ([art. 45 cpv. 1 LIVA](#)). Ulteriori informazioni sull'imposta sull'acquisto figurano nell'[info IVA "Imposta sull'acquisto"](#).

Le perdite derivanti dall'alienazione di criptocoin/criptotoken in cambio di moneta legale oppure dall'impiego di criptocoin/criptotoken per l'acquisto di prestazioni non possono essere dedotte dalla controprestazione.

2.4.5 Fatture in valuta estera

In quali casi una fattura è considerata emessa in valuta svizzera o in valuta estera?

Il criterio per determinare l'applicabilità delle regole IVA ai giustificativi in valuta svizzera o in valuta estera è in linea di principio il **contenuto del giustificativo** stesso (fattura, ricevuta di cassa, scontrino di casse registratrici e di sistemi informatici).

a) Sono considerati giustificativi in valuta svizzera

- i giustificativi nei quali le singole prestazioni sono indicate in valuta svizzera. Il totale della fattura è riportato in valuta svizzera e, a titolo integrativo, anche in valuta estera;
- i giustificativi nei quali le singole prestazioni sono indicate sia in valuta svizzera sia in valuta estera (sistema a due colonne).

b) Sono considerati giustificativi in valuta estera

- i giustificativi nei quali le singole prestazioni sono indicate in valuta estera. Il totale della fattura è riportato in valuta estera e, a titolo complementare, può essere indicato anche in valuta svizzera.



In caso di prestazioni eseguite in cambio di una controprestazione in criptocoin/criptotoken (☞ [info IVA "Oggetto dell'imposta"](#)), le singole prestazioni e il totale della fattura devono essere indicati in una valuta legale (svizzera o estera).



Soltanto la cessione di **coin/token di pagamento** per la prestazione eseguita costituisce una controprestazione (e non una prestazione supplementare). Se invece le prestazioni sono remunerate con **coin/token di investimento o di utilizzo**, in linea di principio si ha una permuta, nell'ambito della quale il valore di mercato di ogni prestazione rappresenta la controprestazione per l'altra prestazione ([art. 24 cpv. 3 LIVA](#)). Alla [cifra 2.4.4](#) sono riportati alcuni esempi relativi alla compilazione della fattura per le operazioni di compensazione.



Ulteriori informazioni sulle controprestazioni in criptocoin/criptotoken, sulla loro conversione e dichiarazione figurano nell'[info IVA "Base di calcolo e aliquote d'imposta"](#).

Esempio a)**Si considera giustificativo emesso in moneta svizzera.***Fattura d'albergo (in CHF e EUR nel sistema a due colonne)*

Hotel Benvenuti SA Via Nassa 85 6900 Lugano CHE-123.456.765 IVA		Fattura					
		Lugano, 22 giugno 2018					
		Signora Giovanna Brambilla Via del Cavaliere 78 I-10123 Torino					
Fattura n. 328407							
N. camera	Arrivo	Partenza	Persone				
380	21 giugno 2018	22 giugno 2018	1				
Data	Numero	Prestazione	Codice	CHF	EUR		
21.6.18	1	Camera/colazione	1	390.00	312.00		
21.6.18	1	Telefono	2	11.20	8.95		
21.6.18	1	Tassa di soggiorno	3	8.00	6.40		
		Totale		409.20	327.35		
		Codice	Aliquota	Importo	IVA	Importo	IVA
		Camera/colazione	1	3,7 %	390.00	13.90	312.00 11.15
		Telefono	2	7,7 %	11.20	0.80	8.95 0.65
		Tassa di soggiorno	3	0,0 %	8.00	0.00	6.40 0.00
Totale		CHF		409.20	14.70		
Totale		EUR		327.35	11.80		



Ai fini del calcolo dell'IVA sono determinanti **gli importi indicati in grassetto**.

Esempio b)**Si considera giustificativo emesso in valuta estera.***Scontrino di cassa registratrice*

<i>Sophie Roos</i>		<i>EuroPriceShop</i>	
<i>Lugano Airport</i>		<i>6982 Agno</i>	
<i>28.12.2018</i>	<i>17:05</i>	<i>26904</i>	
		EUR	Codice
<i>Acqua minerale</i>		<i>1.07</i>	<i>1</i>
<i>Paste</i>		<i>1.10</i>	<i>1</i>
<i>Mela</i>		<i>0.90</i>	<i>1</i>
<i>Analgesici</i>		<i>1.62</i>	<i>1</i>
<i>Cognac</i>		<i>6.52</i>	<i>2</i>
<i>Cartoline</i>		<i>2.93</i>	<i>2</i>
<i>Giornale</i>		<i>1.16</i>	<i>1</i>
Total in EUR		15.30	
<i>Totale in CHF</i>		<i>18.35</i>	
<i>Contanti in EUR</i>		<i>20.00</i>	
<i>Resto in CHF</i>		<i>5.65</i>	
<i>CHE-123.456.755 IVA</i>			
<i>Codice</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>	<i>IVA</i>
<i>1</i>	<i>2,5 %</i>	<i>5.85</i>	<i>0.14</i>
<i>2</i>	<i>7,7 %</i>	<i>9.45</i>	<i>0.70</i>



*Ai fini del calcolo dell'IVA sono determinanti **gli importi indicati in grassetto.***

Esempio c)**Giustificativo emesso in coin di pagamento convertiti in valuta estera***Fattura per fornitura (in BTC e USD)*

Pizzeria Papa Giovine Via Trevano 18 6900 Lugano				
CHE-123.456.780 IVA				
Consegna a domicilio senza servizio presso il cliente/preparazione sul posto a:				
Signor Bruno Rossi Via Trevano 100 6900 Lugano				
22.05.2018	20:10	071726		
			BTC	USD
				Codice
1 pizza margherita			5 000.00	15.00
1 pizza prosciutto			5 000.00	15.00
Totale			10 000.00	30.00
	Codice	IVA	Totale BTC	Totale USD
	1	2,5 %	10 000.00	30.00
				IVA USD
				0.73



Ai fini del calcolo dell'IVA sono determinanti **gli importi indicati in grassetto.**

1.10 Controprestazioni in criptocoin/criptotoken

Le controprestazioni in criptocoin/criptotoken ( [Info IVA “Oggetto dell’imposta”](#)) devono essere fatturate anche in una valuta legale (svizzera o estera).



Ulteriori informazioni sulle controprestazioni in criptocoin/criptotoken figurano nell'[Info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta”](#).

7.2 Determinazione della controprestazione in casi particolari

- **Pagamenti per annullamenti**

I pagamenti che i clienti effettuano per gli annullamenti (ad es. pagamenti “no show”) sono considerati un risarcimento del danno propriamente detto. Per l'agenzia di viaggi, conformemente all'[articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA](#), non costituiscono una controprestazione. L'ottenimento del risarcimento del danno non comporta alcuna correzione della deduzione dell'imposta precedente.

- **Commissioni sulle carte di credito**

Le commissioni sulle carte di credito non costituiscono una diminuzione della controprestazione ([art. 46 OIVA](#)) e non possono pertanto essere dedotte dalla cifra d'affari.

- **Giustificativi in valuta estera**

Gli importi nei giustificativi in valuta estera vanno convertiti in franchi svizzeri.



Ulteriori informazioni figurano nell'[info IVA “Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta”](#).

- **Giustificativi in relazione a criptocoin/criptotoken**

Le controprestazioni in criptocoin/criptotoken ( [info IVA “Oggetto dell'imposta”](#)) devono essere fatturate anche in una valuta legale (svizzera o estera).



Ulteriori informazioni figurano nell'[info IVA “Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta”](#).

- **Buoni regalo**

Indipendentemente dal sistema di rendiconto, le vendite di buoni regalo vanno imposte all'aliquota determinante solo al momento della loro riscossione. Si considera controprestazione il controvalore della prestazione venduta.

I giustificativi (fatture, ricevute ecc.) concernenti la vendita di buoni regalo non possono fare riferimenti all'IVA.

- **Concessione di crediti a viaggiatori**

I crediti non rappresentano una controprestazione imponibile.

- **Prestazioni a persone strettamente vincolate e al proprio personale**

L'imposta va in linea di principio calcolata sulla controprestazione ricevuta. Se la prestazione è eseguita a condizioni preferenziali,

- in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
- in caso di prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario, si considera controprestazione il valore che è determinante anche per le imposte federali dirette.



Ulteriori informazioni figurano nell'[Info IVA "Quote private"](#).

- **Compensazioni con prestazioni in contropartita**

La prestazione in contropartita del destinatario della prestazione non deve necessariamente consistere in un pagamento in denaro. Anche qualsiasi altra prestazione valutabile in denaro è considerata controprestazione, come per esempio la cessione di beni e la compensazione con una controprestazione.

Quando forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture o prestazioni di servizi), entrambi i contraenti devono contabilizzare e dichiarare l'intero valore della prestazione eseguita.

Per ottenere un trattamento fiscale corretto è consigliabile allestire giustificativi separati per la prestazione e per la prestazione in contropartita (ad es. fatturazione reciproca). Ciò concerne per esempio il conteggio spese della guida, se le escursioni pagate in loco dai viaggiatori sono compensate con il salario della guida.